

Regolamento in materia disciplinare degli alunni

Applicazione Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249/98)

Art. 1 – COMUNITA' SCOLASTICA

- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La scuola è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo della potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
- La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante e studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità in genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.
- La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di realizzare iniziative autonome.
 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
3. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
 4. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità anche in modalità DDI.
 - offerte formative aggiuntive e integrative;
 - iniziative concrete per l'inclusione, il recupero di situazioni di ritardo o svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap anche in riferimento alle regole riguardanti il contenimento del contagio da Covid – 19 previste dal prontuario d'Istituto.
 - la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 - DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Gli studenti, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici e dal prontuario anticovid – 19.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti sono tenuti a frequentare l'ambiente scolastico indossando un abbigliamento decoroso e decente.
7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 - MANCANZE DI 1° LIVELLO

Sono mancanze di primo livello: i comportamenti inadeguati che rendono difficile lo svolgimento dell'attività scolastica in genere: fra questi in particolare

Mancanze	Provvedimenti <i>Le sanzioni per le mancanze di cui all'art. 4 sono:</i>
1. Disturbare la lezione rendendo difficile il suo svolgimento, - Con atteggiamenti / comportamenti non adeguati; - Con richieste immotivate o futili; - Alzandosi senza autorizzazione dal banco; - Mangiando senza autorizzazione; - Chiacchierando durante la lezione.	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione verbale. - In caso di reiterazione, ammonizione scritta sul registro di classe e informazione scritta alla famiglia tramite il diario, - In caso di ulteriore reiterazione convocazione dei genitori. - In caso di ripetute mancanze di primo livello, riduzione del giudizio sul comportamento.
2. Prolungare senza motivo l'uscita dalla classe.	
3. Correre nei corridoi.	
4. Utilizzare in modo improprio, con trascuratezza e negligenza, gli strumenti e le apparecchiature.	
5. Lasciare i locali scolastici in disordine.	
6. Accedere alle aule senza autorizzazione.	
7. Non svolgere i compiti assegnati a casa.	
8. Non essere disponibili a verifiche e valutazioni.	
9. Negare esplicitamente la propria partecipazione al dialogo educativo.	
10. Non produrre tempestivamente la giustificazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione verbale. - Dopo tre giorni di ritardo ammonizione scritta sul registro di classe e informazione scritta alla famiglia tramite il diario. - In caso di ulteriore ritardo convocazione dei genitori. - In caso di ripetute mancanze di primo livello, riduzione del giudizio sul comportamento.
11. Non portare le comunicazioni firmate.	
12. Ritardare l'ingresso a scuola senza giustificato motivo.	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione verbale. - Dopo tre ritardi superiori a dieci minuti l'alunno deve essere accompagnato dai genitori - In caso di ripetute mancanze di primo livello, riduzione del giudizio sul comportamento

Art. 5 - MANCANZE DI 2° LIVELLO

Sono mancanze di secondo livello:

Mancanze	Provvedimenti <i>Le sanzioni per le mancanze di cui all'art. 5 sono:</i>
1. Interrompere o impedire con un comportamento non corretto la lezione.	<ul style="list-style-type: none">- Ammonizione scritta sul registro di classe e informazione scritta alle famiglie.- Riduzione del giudizio sul comportamento.- In caso di ripetute mancanze di secondo livello, convocazione dei genitori e sospensione dalle lezioni per un giorno.
2. Reiterata mancanza del materiale didattico necessario.	
3. Uscire dall'aula senza autorizzazione.	
4. Esprimersi tramite turpiloquio.	
5. Rivolgere parole offensive nei confronti di altri studenti, personale ATA, docenti, Dirigente Scolastico.	
6. Aggredire terzi senza causare danni che richiedano intervento medico.	
7. Assumere comportamenti negligenti nell'attuazione delle misure di contenimento del contagio	
8. Causare danneggiamenti di lieve entità alle strutture scolastiche o a beni o cose di proprietà privata. Scrivere sulle pareti dell'edificio scolastico.	<ul style="list-style-type: none">- Ammonizione scritta sul registro di classe e informazione scritta alle famiglie- Risarcimento del danno- Riduzione del giudizio sul comportamento- In caso di ripetute mancanze di secondo livello, convocazione dei genitori e sospensione dalle lezioni per un giorno.
9. Usare il telefono in aula al sono scopo di colloquio / messaggio senza autorizzazione.	<ul style="list-style-type: none">- Ammonizione scritta sul registro di classe e informazione scritta alle famiglie- Sequestro del telefono (privo di SIM card) e riconsegna al genitore.- Riduzione del giudizio sul comportamento- In caso di ripetute mancanze di secondo livello, convocazione dei genitori e sospensione dalle lezioni per un giorno.

Art. 6 – MANCANZE DI 3° LIVELLO**Sono mancanze di terzo livello:**

Mancanze	Provvedimenti <i>Le sanzioni per le mancanze di cui all'art. 6 sono:</i>
1. Aggredire terzi causando danni fisici che necessitino dell'intervento di personale medico con prognosi fino a tre giorni.	<ul style="list-style-type: none">- Ammonizione scritta sul registro di classe e informazione scritta alle famiglie.- Convocazione dei genitori,- Riduzione del giudizio sul comportamento.- Esclusione dello studente da attività che prevedano pernottamenti.- In caso di ripetute mancanze di terzo livello, sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni.
2. Offendere pubblicamente e gravemente altri studenti, personale ATA, docenti, Dirigente Scolastico.	
3. Uscire da scuola senza autorizzazione.	
4. Rendersi protagonisti di episodi di bullismo o cyberbullismo.	
5. Portare e/o mostrare materiale pornografico o disegnare soggetti analoghi.	
6. Adottare comportamenti di grave negligenza nell'attuazione delle misure di contenimento del contagio,	
7. Usare il telefono in aula per foto, registrazioni o riprese senza l'autorizzazione. Divulgare tali materiali.	<ul style="list-style-type: none">- Ammonizione scritta sul registro di classe e informazione scritta alle famiglie.- Convocazione dei genitori,- Riduzione del giudizio sul comportamento.- Esclusione dello studente da attività che prevedano pernottamenti.- Sequestro del telefono (privo di SIM card) e riconsegna al genitore.- In caso di ripetute mancanze di terzo livello, sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni.
8. Causare volontariamente danneggiamenti alle strutture scolastiche o a beni o cose di proprietà privata.	<ul style="list-style-type: none">- Ammonizione scritta sul registro di classe e informazione scritta alle famiglie.- Convocazione dei genitori,- Riduzione del giudizio sul comportamento.- Esclusione dello studente da attività che prevedano pernottamenti.- Risarcimento del danno.- In caso di ripetute mancanze di terzo livello, sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni.

Art. 7 – MANCANZE DI 4° LIVELLO

Sono mancanze di quarto livello;

Mancanze	Provvedimenti <i>Le sanzioni per le mancanze di cui all'Art. 7 sono:</i>
1. Rendersi protagonisti di gravi e reiterati episodi di bullismo o cyberbullismo.	- Ammonizione scritta sul registro di classe e informazione scritta alle famiglie.
2. Aggredire terzi causando danni fisici che necessitino dell'intervento di personale medico con prognosi superiore ai tre giorni.	- Convocazione dei genitori, - Valutazione negativa riguardo il giudizio sul comportamento. - Esclusione dello studente da attività che prevedano pernottamenti. - Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai cinque giorni.
3. Causare volontariamente gravi danneggiamenti alle strutture scolastiche o a beni di proprietà privata.	- Ammonizione scritta sul registro di classe e informazione scritta alle famiglie. - Convocazione dei genitori. - Risarcimento del danno. - Valutazione negativa riguardo il giudizio sul comportamento. - Esclusione dello studente da attività che prevedano pernottamenti. - Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai cinque giorni.

Art. 8 – Integrazione al Regolamento Disciplinare in caso di DDI

Mancanze	Provvedimenti <i>Le sanzioni per le mancanze di cui all'Art. 8 sono:</i>
1. Diffusione informazioni riservate (come immagini e/o file audio registrati da videolezioni) 2. Permettere l'uso dell'account personale a terzi o cessione ad altri delle proprie credenziali di accesso al RE o all'account istituzionale 3. Comunicazione di link meet e codici di accesso alla classe virtuale a persone esterne agli account del dominio dell'Istituto o non espressamente invitate 4. Pubblicazioni di informazioni non pertinenti e comunque non autorizzate all'interno della classe virtuale. 5. Invio tramite email di comunicazioni a piramide (Catene S. Antonio) o di materiali pubblicitario e commerciale, utilizzando l'account Istituzionale 6. Danneggiamento di materiali condivisi 7. Uso improprio della chat all'interno di Meet 8. Utilizzo del link fornito dall'insegnante al di fuori della lezione programmata 9. attivare/disattivare i microfoni degli altri partecipanti al Meet- rimuovere altri partecipanti al Meet	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione scritta sul registro di classe. • Richiamo e informazione scritta alla famiglia. • Sospensione dalle attività da 1 a 5 giorni.

10. videoregistrare la lezione senza autorizzazione da parte del docente e condividerla con terze parti 11. Accumulo di sanzioni (note disciplinari) relativamente ai punti su indicati.	
---	--

Art. 9 – GRADUALITÀ E PROPORZIONALITÀ DEI PROVVEDIMENTI

Le sanzioni di cui al precedente articolo vengono comminate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della mancanza ed in relazione ai seguenti criteri:

1. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata;
2. rilevanza degli obblighi violati;
3. grado di danno o pericolo causato all'Istituto, agli utenti, a terzi ovvero del disservizio determinatosi;
4. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
5. concorso nella mancanza di più studenti in accordo fra loro.

Art. 10 – RISARCIMENTO DANNI

In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale il/i responsabile/i accertato/i risarcisce/ono il danno entro 15 gg. dalla richiesta scritta del Dirigente Scolastico, fatti salvi i procedimenti disciplinari conseguenti.

Qualora non sia possibile individuare il/i responsabile/i, il Dirigente Scolastico valuta la possibilità di ripartire il risarcimento del danno tra gli studenti della classe ed eventualmente dell'intero Istituto.

Il risarcimento del danno richiesto per iscritto e non soddisfatto è considerata mancanza grave.

Art. 11 – EVENTUALE DENUNCIA

In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale non risarcito o non risarcibile, ovvero di comportamenti lesivi nei confronti di persone, il Dirigente Scolastico valuterà, caso per caso, la opportunità/necessità di denuncia alle competenti autorità.

In ogni caso, anche in presenza di sanzioni scolastiche, il danneggiato ha diritto a richiedere opportuni risarcimenti al minore o ai suoi tutori attraverso opportune vie.

Art. 12 – REGISTRAZIONE SANZIONI SCRITTE

Le sanzioni scritte vengono riportate su un modulo predisposto, in duplice copia di cui:

15. una copia è inviata al Genitore a mezzo raccomandata A/R, tassa a carico;
16. una copia va al fascicolo personale dello Studente.

Ogni documento prodotto o presentato dallo Studente, dal Docente, dal Consiglio di Classe o da chiunque ne abbia interesse, viene allegato nel fascicolo dello Studente.

Art. 13 – ITER PROCEDURALE DELLE SANZIONI

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente Scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione.

Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.

Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.

Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione delle lezioni con le seguenti attività in favore della comunità scolastica:

1. Riordino arredi scolastici.
2. Riordino aule e locali vari.
3. Attività di manutenzione di locali scolastici.
4. Pulizia e/o tinteggiatura aule, corridoi, locali vari.
5. Pulizia del cortile.
6. Ogni altro servizio utile alla Scuola.

In caso di sanzione con sospensione il Dirigente Scolastico o il Coordinatore del Consiglio di classe sono tenuti a dare comunicazione scritta alla famiglia.

Art. 14 – RECLAMI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, **all'Organo di Garanzia interno**, nominato dal Consiglio di Istituto che decide nel termine di 10 giorni.

Art. 15 – ORGANO DI GARANZIA – FINALITA' E COMPOSIZIONE

In ossequio al D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), per la scuola secondaria di 1° grado viene istituito l'organo di garanzia interno.

Esso si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia presieduto dal Dirigente Scolastico (membro di diritto) avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.

La sua composizione prevede:

- Il Dirigente Scolastico
- due docenti designati dal Consiglio d'Istituto.
- un docente supplente designato dal Consiglio d'Istituto.
- due rappresentanti dei genitori di alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado designati dal Consiglio d'Istituto.
- un rappresentante supplente dei genitori di alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado designato dal Consiglio d'Istituto al suo interno.

Il membro supplente per ciascuna componente subentrerà in caso di assenza o in caso di incompatibilità e di dovere di astensione.

Le Cause di Incompatibilità e di dovere di astensione sono le seguenti:

1. Qualora il componente dell'Organo di Garanzia faccia parte dell'Organo Collegiale che ha erogato la sanzione disciplinare.
2. Qualora il componente dell'organo di garanzia sia genitore o tutore dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.
3. Qualora il componente dell'organo di garanzia sia docente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per il periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

Il suo rinnovo avviene in concomitanza con l'elezione del Consiglio di Istituto.

Art. 16 – ORGANO DI GARANZIA – PROCEDURE

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza e in concomitanza invia convocazione scritta ai componenti; indicando la sede, l'ora della riunione, e l'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.

L'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico in orario non coincidente con le lezioni.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. È possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Alle riunioni non possono partecipare persone estranee ma, su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.

La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.

Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.